



**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA  
TERRE DI FRONTIERA**

*Provincia di Como*

**REGOLAMENTO**

**PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016

Approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 58 in data 14/11/2019

---

# INDICE

---

## (Proposta di) Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

### CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Destinazione del fondo
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 5 - Modulazione del fondo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 7 - Centrali di committenza

### CAPO II – FONDO PER LAVORI

- Art. 8 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 9 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 10 - Disciplina delle varianti
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### CAPO III – FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

- Art. 12 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 13 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 14 - Modalità di definizione del fondo incentivante

### CAPO IV – NORME COMUNI

- Art. 15 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 16 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 17 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 - Conclusione di singole fasi e prestazioni
- Art. 20 - Liquidazione - limiti
- Art. 31 - Informazione e confronto

### CAPO V

#### Disposizioni transitorie e finali

- Art. 22 – Campo di applicazione, disciplina transitoria, rinvio dinamico

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91) e successive modifiche ed integrazioni e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017 e successivi aggiornamenti legislativi, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 13.11.2019, con le seguenti OO.SS.:

- Per la C.G.I.L. - Sig.ra Manila Zucchi
- Per la C.I.S.L. - Sig. Annunziato Praticò

## **CAPO I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1**

##### ***Destinazione del fondo***

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata allo specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

Questa componente del fondo rimane suddivisa per le rispettive aree di competenza.

Titolare della relativa spesa è il Responsabile d'Area competente.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dalla normativa di riferimento.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto integrati da apposito quadro economico.

#### **Art. 2**

##### ***Destinatari***

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
  - responsabile unico del procedimento;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
  - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
  - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;

- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori tecnici ed amministrativi dei suddetti soggetti.

### **Art. 3**

#### ***Costituzione gruppo di lavoro***

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del Responsabile dell'Area, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori. Possono far parte del gruppo di lavoro tutti i dipendenti dell'Ente e non solo quelli afferenti all'Area a cui compete l'incentivo.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Responsabile dell'Area competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile dell'Area che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

### **Art. 4**

#### ***Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. E' fatta salva la possibilità, per il dipendente che dovesse ritenere che non sia stata rispettata la responsabilità professionale connessa alla prestazione svolta e di conseguenza alla quota di incentivo ripartita, di aprire un contraddittorio con il Responsabile dell'Area ed eventualmente con figura terza appositamente nominata.

### **Art. 5**

#### ***Modulazione del fondo***

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo

dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

#### **Art. 6**

##### ***Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo***

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori in amministrazione diretta;
  - c) i lavori di importo inferiore a euro 15.000,00;
  - d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00.

#### **Art. 7**

##### ***Centrale di Committenza***

1. In caso di attività (fase di scelta del contraente) svolta dalla centrale di committenza Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera, attività condotta da ciascun Responsabile d'Area competente per l'Unione e dal relativo staff, è attribuito l'incentivo previsto dagli art. 12 (per lavori) e 17 (per forniture e servizi) per le mansioni di cui al punto 5 (predisposizione degli atti di gara e controllo delle relative procedure) delle tabelle di riparto.

### **CAPO II**

#### **Fondo per lavori**

#### **Art. 8**

##### ***Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo***

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici per gli interventi superiori ad € 100.000,00.

Per gli interventi di importo inferiore ad € 100.000,00 e superiore ad € 15.000,00 il presupposto per la destinazione al fondo è costituito dall'inserimento della quota per l'incentivo nel quadro economico di progetto.

2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

#### **Art. 9**

##### ***Graduazione del fondo incentivante***

1. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Importo lavori a base d'affidamento sino ad € 500.000,00	percentuale del 2,0 %
--	-----------------------

Importo lavori a base d'affidamento da € 500.000,01, sino alla soglia comunitaria	percentuale del 1.9 %
Importo lavori superiore alla soglia comunitaria	percentuale del 1.8 %

### **Art. 10**

#### ***Disciplina delle varianti***

1. Le varianti conformi all'art. 106, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'affidamenti. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'affidamento. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP/Responsabile d'Area che autorizza la variante.

### **Art. 11**

#### ***Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>Prestazione</b>	<b>Percentuale totale</b>	<b>Titolare</b>	<b>Gruppo di lavoro</b>
1) Responsabile unico del procedimento (fase progettuale fino all'approvazione del progetto da porre in affidamento )	20%	75%	25%
2) Responsabile unico del procedimento (fase esecutiva)	25%	75%	25%
3) Programmazione della spesa per investimenti (predisposizione programma triennale, confronto con ragioneria per disponibilità bilancio, confronto con amministrazione, verifica obblighi e scadenze di legge, priorità normative, attività bandi di finanziamento)	15%	75%	25%
4) Verifica preventiva dei progetti (verifiche intermedie progettazione e validazione)	5%	75%	25%
5) Predisposizione degli atti di gara e controllo delle relative procedure (redazione bando/lettera invito/RDO, disciplinare di gara, pubblicazioni, verifiche requisiti, procedure Sintel, redazione contratto, registrazione contratto)	15%	75%	25%
6) Direzione lavori	15%	75%	25%
7) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	5%	75%	25%
<b>Totale</b>	<b>100 %</b>		

### CAPO III

#### Fondo per acquisizione di servizi e forniture

##### Art. 12

##### *Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo*

Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di fornitura e servizi per gli interventi superiori ad € 40.000,00, per gli interventi di importo inferiore ad € 40.000,00 e superiore ad € 5.000,00 il presupposto per la destinazione al fondo è costituito dall'inserimento della quota per l'incentivo nel quadro economico di progetto

##### Art. 13

##### *Graduazione del fondo incentivante*

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'affidamento.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

Importo forniture o servizi a base d'affidamento sino ad € 40.000,00	percentuale del 2,0 %
Importo forniture o servizi a base d'affidamento 40.000,01, sino alla soglia comunitaria	percentuale del 1.9 %
Importo forniture o servizi a base d'affidamento superiore alla soglia comunitaria	percentuale del 1.8 %

##### Art. 14

##### *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
- 2.

Prestazione	Percentuale totale	Titolare	Gruppo di lavoro
1) Responsabile unico del procedimento (fase progettuale fino all'approvazione degli elaborati da porre in affidamento )	20%	75%	25%
2) Responsabile unico del procedimento (fase esecutiva)	25%	75%	25%
3) Programmazione della spesa per investimenti (predisposizione programma triennale, confronto con ragioneria per disponibilità bilancio, confronto con amministrazione, verifica obblighi e scadenze di legge, priorità normative, attività bandi di finanziamento)	15%	75%	25%
4) Verifica preventiva dei progetti (verifiche intermedie progettazione)	5%	75%	25%

e validazione)			
5) Predisposizione degli atti di gara e controllo delle relative procedure (redazione bando/lettera invito/RDO, disciplinare di gara, pubblicazioni, verifiche requisiti, procedure Sintel, redazione contratto, registrazione contratto)	15%	75%	25%
6) Direzione dell'esecuzione	15%	75%	25%
7) Verifica di conformità finale	5%	75%	25%
Totale	100 %		

## CAPO IV

### Norme comuni

#### Art. 15

##### *Violazione degli obblighi di legge o di regolamento*

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino in forma dimostrata gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 riferito al singolo intervento.

#### Art. 16

##### *Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione*

Il presente articolo non trova applicazione nei casi di incremento dei tempi e/o dei costi di esecuzione riconducibili a casistiche assentibili ai sensi del Codice e della relativa disciplina applicativa. L'applicazione delle riduzioni di cui la presente articolo deve comunque essere preceduta dall'accertamento di comportamenti negligenti da parte del singolo soggetto beneficiario dell'incentivo. Accertamento condotto secondo le modalità previste dal CCNL o da specifica regolamentazione dell'Unione.

Qualora vengano accertati i suddetti comportamenti si potrà prevedere una riduzione dell'incentivo secondo le percentuali riportate nella seguente tabella:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5 %
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	10 %
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	15 %
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	5 %
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	10 %
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	15 %



## **Art. 17**

### ***Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura***

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal responsabile del servizio.

## **Art. 18**

### ***Liquidazione dell'incentivo***

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Segretario dell'Unione o del singolo Comune su proposta del Responsabile dell'Area competente per titolarità di spesa.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue: con cadenza semestrale nei mesi di aprile ed ottobre di ciascun anno con riferimento alle relative richieste presentate dai competenti Responsabili d'Area entro i mesi di marzo e settembre di ciascun anno.

3. Il Responsabile d'Area competente, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, propone al Segretario con le suddette periodicità la liquidazione dell'incentivo specificando le percentuali corrispondenti alle attività svolte ed i soggetti beneficiari.

## **Art. 19**

### ***Conclusioni di singole fasi e prestazioni***

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per la programmazione della spesa per investimenti con l'emanazione del relativo provvedimento (bilancio di previsione e relativi aggiornamenti) ;

b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

c) per il ruolo di RUP in fase progettuale con l'approvazione del progetto;

d) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

e) per la direzione lavori, proporzionalmente e contestualmente all'emissione degli stati di avanzamento e correlati certificati di pagamento;

f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;

g) per il collaudo statico di lavori, con l'emissione del certificato; per il collaudo o c.r.e. per lavori con l'emissione del relativo documento;

h) per le verifiche di conformità per forniture e servizi con l'emissione della certificazione di verifica finale;

i) per il ruolo di RUP in fase esecutiva proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento e correlati certificati di pagamento o alle verifiche periodiche in caso di forniture e servizi;

## **Art. 20**

### ***Liquidazione - limiti***

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

## **Art. 21**

### ***Informazione e confronto***

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

## **CAPO V**

### **Disposizioni transitorie e finali**

## **Art. 22**

### **Campo di applicazione, disciplina transitoria, rinvio dinamico**

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice D.Lgs 50-2016 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, si procedere alla costituzione del Fondo e alla relativa liquidazione dell'incentivo pregresso, previo reperimento delle relative somme.
2. In sede di prima liquidazione dell'incentivo verrà liquidato ai dipendenti interessati l'intero arretrato riferito ai periodi antecedenti. Tale prima liquidazione avverrà entro trenta giorni dall'inoltro della proposta di liquidazione da parte dei Responsabili d'Area.
3. Eventuali futuri aggiornamenti della normativa di riferimento (attualmente art. 113 del Codice) non comporteranno la decadenza del presente Regolamento che manterrà efficacia per le parti non in sostanziale contrasto con l'eventuale futura disposizione normativa.